COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Provincia di Frosinone

☑ **COPIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **2** Data: **20-03-2023**	**OGGETTO:** Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 186-205, della Legge 29/12/2022 n. 197. Approvazione.

L'anno duemilaventitre, e questo giorno venti, del mese di marzo, alle ore 19:37 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di San Giorgio a Liri.

Alla Prima convocazione, in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

	Presenti / Assenti	
LAVALLE FRANCESCO	P	
DELLA ROSA MODESTO MARIO	P	
SIMONELLI ROCCO	P	
LONGO ACHILLE ANTONIO	P	
D'ABROSCA ANTONELLO	A	
MATTEI GIOIA	P	
DI CICCO LUIGI	P	
LUCCIOLA FABIO	P	
TERREZZA FRANCESCO	P	
TERREZZA MASSIMILIANO	A	
ALABISO WILLIAM	A	
DE SIMONE ENRICO	P	
DELLA ROSA DAVIDE ANTONIO	P	
ASSEGNATI n° 12 – oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti	**10**	**3**

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza DI CICCO LUIGI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale DI MATTEO ASSUNTA (Art. 97,comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.ro 267).

La seduta è Pubblica.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio introduce il punto n. 2 all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione depositata agli atti.

Il Presidente chiede se ci sono interventi.
Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri presenti in aula il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina all'art. 1, nei commi 186-205, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti:
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), come modificato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto Milleproroghe) stabilisce che "*Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale". I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*.";
- le controversie definibili ai sensi del comma 192, dell'art. 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 01/01/2023;

Visto:

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: "*Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*";
- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, che disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

Considerato che:

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

Tenuto conto che l'Ente:

- ritiene di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205, dell'art. 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o il Concessionario della riscossione delle entrate tributarie comunali Tre Esse

Italia Srl;
- non si è avvalso e non intende avvalersi della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria, in alternativa alla definizione agevolata disciplina nei richiamati commi 186-205, nonché della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (fattispecie non sussistenti);

Atteso che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:
- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

Ritenuto comunque opportuno disciplinare con apposito regolamento le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori, da adottare in conformità al richiamato comma 205, ossia con l'estensione "*dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale*";

Vista la Circolare del MEF – Dipartimento delle Finanze – n. 1/DF del 06/03/2023, ad oggetto "*Art. 1, commi 205, 221-bis e 229-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Trasmissione delle deliberazioni degli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro – Chiarimenti.*";

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Ritenuto, per i suesposti motivi, di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa nelle forme previste dallo Statuto, che ha riportato il seguente esito:

- n. 10 voti favorevoli,
- n. 0 voti contrari,
- n. 0 astenuti,

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di applicare l'istituto della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 186 a 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o il Concessionario della riscossione delle entrate tributarie comunali Tre Esse Italia Srl;

3) Di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento allegato per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Dato atto dell'urgenza di dover provvedere in merito, con successiva votazione espressa ai sensi di legge e con il seguente esito:
favorevoli n. 10,
contrari n. 0,
astenuti n. 0;
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to LUIGI DI CICCO

IL Segretario Comunale
F.to ASSUNTA DI MATTEO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio on-line, accessibile al pubblico dal sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed è stata compresa nell'elenco n. 234 delle pubblicazioni.
- Che la presente è esecutiva il giorno 20-03-2023.

☐ Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 267/2000);
☑ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) .

Dalla Residenza Comunale lì 29-03-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to ASSUNTA DI MATTEO